

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre
2001**

**Differimento del termine che
autorizza l'autocertificazione della
rispondenza ai requisiti di sicurezza
nelle regole tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 1999.**

in G.U. n. 233 del 6-10-2001

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'8 febbraio 1999, che ha stabilito le
regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e
la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513, e, in particolare, l'art. 63 delle regole
suddette;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 dicembre 2000, recante proroga del
termine che autorizza l'autocertificazione della
rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle
regole tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 aprile 2001, recante ulteriore
differimento del termine che autorizza
l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di
sicurezza previsti dalle regole tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 febbraio 1999;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il
termine di cui all'art. 63 delle regole tecniche
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 febbraio 1999, in considerazione del fatto
che non risulta ancora definito il sistema di
certificazione per il livello di sicurezza ITSEC e
che è in corso il previsto aggiornamento delle
regole tecniche succitate, nel quadro del
recepimento della direttiva 1999/93/CE sulla firma
elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 agosto 2001, con il quale è stata

attribuita al Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, dott. Lucio Stanca, tra l'altro, la delega
ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del
Consiglio dei Ministri nelle materie
dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo della
società dell'informazione, nonché delle connesse
innovazioni per le amministrazioni pubbliche, in
costante raccordo con il Ministro per la funzione
pubblica;

Sentita l'Autorità' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine stabilito dall'art. 63 delle regole
tecniche stabilite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999,
già differito al 30 settembre 2001, e' ulteriormente
differito al 31 maggio 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2001

p. Il Presidente: Stanca

note
